

SINTESI DELLE MANOVRE ECONOMICHE 2011

(i provvedimenti riguardanti Università, Ricerca, Afam, pubblico impiego, relazioni sindacali, stato sociale)

- **DECRETO LEGGE “Misure per lo sviluppo” del 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)**
- **DECRETO LEGGE su “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)**
- **DECRETO LEGGE su “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011).**

A) I 3 provvedimenti fondamentali

La manovra economico-finanziaria del Governo nel 2011 si sostanzia, sin qui, in tre fondamentali provvedimenti, assunti via via in ragione del progressivo acuirsi della crisi.

Gli stessi erano stati in gran parte “anticipati” come obiettivi di progressivo rientro del deficit pubblico, sia nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) emanato dal Governo attraverso il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, il 15 aprile 2011, sia nel documento di Economia e Finanza 2011 e nel Programma di Stabilità già discussi e varati dalle aule parlamentari sempre nella primavera scorsa. Ciò in adempimento degli impegni formalmente assunti nel cosiddetto “Patto per l’ Euro” elaborato dai competenti Ministri del Tesoro dei paesi membri e siglato definitivamente nel Consiglio dei Capi di Stato e di Governo UE del 24-25 marzo 2011.

La UILRUA, in un proprio comunicato del maggio scorso, aveva già compiuto un’ approfondita analisi della manovra di rientro che il Governo si apprestava a compiere attraverso gli allora voluminosi documenti “programmatici”. Mettevamo in chiara evidenza, con le cifre, il prezzo che tutta l’area del lavoro pubblico aveva già pagato nel 2009- 2010 ed avrebbe ancor più pagato negli anni successivi.

Quel documento, infatti, altro non era che la sintesi degli effetti macroeconomici complessivi delle misure 2009-2010 di Brunetta e Tremonti, delle quali il nostro sindacato aveva da tempo dimostrato, con assoluta precisione, negli Atenei, negli Enti di Ricerca, nelle Accademie e nei Conservatori, le conseguenze penalizzanti a livello del singolo lavoratore e dei tanti precari che aspirano ad una stabile collocazione nel sistema.(vedi allegato n.1)

I dati contenuti nei deliberati prodotti in questi mesi dalla Segreteria Nazionale e le nostre prese di posizione a livello aziendale trovano, oggi, una clamorosa conferma e smentiscono quanti, almeno inizialmente, li indicavano come viziati di pregiudizio e strumentalità politica o cupo pessimismo.

Chi solo ora, anche nel sindacato, scopre, con molto ritardo, la profondità e la misura dei sacrifici richiesti ai lavoratori pubblici dal complesso della manovra 2011 dovrebbe farsi perdonare simile colpevole “disattenzione”.

I 3 provvedimenti di cui trattasi sono i seguenti:

- 1) **DECRETO LEGGE “Misure per lo sviluppo” del 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011);**
- 2) **DECRETO LEGGE su “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011);**
- 3) **DECRETO LEGGE su “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011).**

B) Stralcio e breve analisi dei provvedimenti di maggiore interesse per i nostri settori

B1 (D. L. n. 70 del 13 maggio 2011) (“Misure per lo sviluppo”)
--

Art. 1 - credito di imposta per la ricerca scientifica

Viene istituito, sperimentalmente, per gli anni 2011-2012 un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Atenei e in Enti Pubblici di Ricerca.

Il credito di imposta compete in tre quote annuali per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati dall'impresa beneficiaria nel triennio 2008-2010.

L'importo degli investimenti in R&S resta integralmente deducibile dall'imponibile dell'impresa.

Viene autorizzata una spesa complessiva di circa 500 milioni di euro per il periodo 2011-2014.

NdR

La misura, in verità, non è nuova perché in parte adottata in precedenti manovre finanziarie. C'è un forte sostegno da parte confindustriale ma anche la UIL ne dà un giudizio favorevole perché essa favorisce le sinergie, ancora troppo scarse, tra Università, EPR ed imprese.

Art. 2 - credito di imposta per contratti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

Nella prospettiva di un riordino degli incentivi in chiave europea (Patto “Euro Plus” del 24-25 marzo 2011) e per agevolare nuova occupazione, sviluppo imprenditoriale, ricerca scientifica

ed innovazione nelle aree svantaggiate della UE, viene introdotto uno specifico credito di imposta in favore delle imprese del Mezzogiorno per ogni lavoratore da queste assunto a tempo indeterminato.

Il credito è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

Con decreti di concerto tra Ministero dell' Economia e Finanze, Ministero del Lavoro, Ministero delle Regioni e Ministero della Gioventù, si regolamenteranno le modalità di concessione in base al disposto dell' articolo in questione.

Le risorse vengono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto di disponibilità nazionali e di risorse FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Manca, ad oggi, una precisa quantificazione di dette risorse.

NdR

La confederazione UIL (in particolare attraverso il Servizio Politiche Territoriali) ha dato forte rilevanza a detta misura, considerati soprattutto gli altissimi livelli di disoccupazione, giovanile ed intellettuale, che caratterizzano le regioni del nostro Mezzogiorno. Si è colto positivamente, in particolare, il più deciso orientamento verso la nuova occupazione di tutte le risorse strutturali messe a disposizione dalla UE (non solo l' FSE specificamente dedicato agli strumenti formativi ed al mercato del lavoro). Allo stato manca ancora il via libera delle istituzioni di Bruxelles, e gli industriali se ne lamentano.

Art. 9 - Scuola e merito (comma 1 e comma 2)

Autorizzazione al Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, per la stipula di "Contratti di Programma per la Ricerca Strategica" per la realizzazione di interventi di R&S secondo le modalità della "programmazione negoziata" già contemplate dal DL 27.7.1999 n. 297.

Miur e Mise potranno far uso di detto strumento anche in deroga alle attuali disposizioni sulla programmazione negoziata.

NdR

Non v'è dubbio che il nuovo strumento corrisponda alla ricerca di quella maggiore flessibilità dei dispositivi programmatici, ancora troppo rigidi, per favorire l'incontro tra domanda ed offerta sul mercato della ricerca.

Facciamo però notare che esso aumenta oltre misura i gradi di discrezionalità delle burocrazie ministeriali, al di fuori di un quadro programmatico che stenta peraltro a decollare.

A proposito, che fine ha fatto il Programma Nazionale della Ricerca del Ministro Gelmini?

(comma 3) (commi da 4 a 16)

Viene istituita la "Fondazione per il merito" per la realizzazione degli obiettivi di cui all' art. 4 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, anche con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico ed in quello universitario.

Vengono regolamentati struttura, modalità di partecipazione sociale, sostegno finanziario di detta Fondazione cui è affidata la gestione del "Fondo per il merito".

Nel Comitato Consultivo della Fondazione non è prevista la partecipazione delle OO.SS. E' prevista, invece, la designazione di componenti del Consiglio Nazionale degli studenti Universitari (CNSU).

Il comma 9 prevede la possibilità di accesso della Fondazione ai fondi del PON Nazionale 2007-2013 Ricerca e Competitività.

NdR

Sono ben note le critiche della UILRUA allo “strumento fondazione” in qualsiasi campo di attività esso venga applicato, ed in particolare nei nostri settori.

In questo caso specifico l'intervento ha sicuramente impatto, diretto ed indiretto, su competenze degli Enti di Ricerca già operanti nel campo della qualità degli strumenti di apprendimento (Invalsi ed Indire), come esposto più avanti ed avviene al di fuori di qualsiasi controllo sindacale.

Resta, infine, di dubbia legittimità (e praticabilità) l'uso delle risorse del PON Ricerca e Competitività per le finalità qui rappresentate.

(comma 17)

Nel comma vengono definiti, sulla base del concerto tra MIUR e Ministero dell' Economia e delle Finanze, i criteri di un Piano Triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e degli effetti delle cessazioni con previsione di retrodatazione giuridica dall'anno 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA.

(comma 20)

Sono regolati i criteri di formazione delle graduatorie per le assunzioni di cui sopra (assunzioni già in atto).

NdR

Queste misure dimostrano come la forte pressione politica e dei sindacati della Scuola è riuscita ad indebolire la iniziale intransigenza e chiusura del Ministro Gelmini.

Se la sistemazione in ruolo, con questo provvedimento, di una consistente parte del personale precario della Scuola sta positivamente avvenendo sul presupposto di fondo della invarianza dei costi perché tale criterio non si intende applicare anche per Università, Ricerca ed Afam?

Questa rappresenta una delle motivazioni e ragioni delle rivendicazioni della UILRUA per il precariato dei nostri settori.

Art.10 - Servizio ai cittadini

Si punta alla realizzazione e confluenza in unico “documento” della nuova carta di identità e della attuale tessera sanitaria.

NOTA CONCLUSIVA

Il decreto n. 70 interviene anche in materie come la semplificazione procedurale, il credito, le infrastrutture, la creazione dell' “Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza in

materia di acqua”. Le parti sociali lo hanno giudicato insoddisfacente e tornano, oggi, a rivendicare con forza una “vera” manovra per la crescita.

Nella primavera scorsa negli stessi documenti “macroeconomici” e programmatici del Governo si ipotizzavano ritmi di crescita del PIL ben superiori a quelli che stiamo drammaticamente registrando in questi giorni. La crescita attuale e futura è per l’ Italia oramai prossima allo zero. La crisi, quindi, si avvita su se stessa in una spirale depressiva che vanifica e brucia i risultati attesi dalle stesse manovre.

Si ripropone, in maniera ancora più urgente, il problema di idonee misure di sostegno pubblico allo sviluppo, ma diventano sempre più problematici il rinvenimento delle risorse e l’individuazione dei campi di applicazione, per risultati efficaci.

La UIL con la mobilitazione del prossimo mese e con lo sciopero del Pubblico Impiego del 28 ottobre p.v. torna a porre la priorità della crescita puntando sulle risorse rinvenibili da una adeguata riforma fiscale e dall’ abbattimento drastico dei costi della politica. Il nostro compito in questa lotta è anche quello di dimostrare la necessità di una strategia economica di medio - lunga scadenza che non trascuri, come avviene ora, gli interventi per Ricerca, Innovazione ed Alta Formazione.

B2 (D. L. n. 98 del 6 luglio 2011) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”)
--

Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica nonché in materia di entrate

Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art.1 - Art. 8

Le norme dall’art.1 all’art.8 prevedevano, inizialmente, una sensibile stretta sui “costi della politica” (apparati, organi collegiali, auto blu, finanziamento ai partiti politici, benefits etc.) che poi, in sede di conversione in legge si è provveduto, contro la volontà della maggioranza dei cittadini, ad allentare ed edulcorare.

Resta, in ogni caso, significativo l’impegno ad allineare le retribuzioni delle diverse tipologie di cariche elettive al valore medio dei paesi europei (per incarichi similari).

NdR

La UIL, come la maggioranza dei cittadini e dei lavoratori giudica largamente insufficienti gli interventi sin qui adottati per contenere i costi della cosiddetta “casta” (si valutano in numero di 150 mila i cittadini che vivono a spese della collettività per incarichi politici, elettivi e non).

Ricordiamo che la UIL è stato il sindacato che ha sviluppato per primo un proprio ed approfondito documento sui costi abnormi della politica, con concrete valutazioni dei risparmi di spesa improduttiva possibili e relative proposte.

In questo quadro la UIL considera prioritari i risparmi attuati attraverso la eliminazione o il contenimento di alcuni elefantiaci apparati burocratico-clientelari, soprattutto laddove sono

moltiplicati sia i livelli dirigenziali sia le dissipazioni di danaro pubblico con l' incontrollato e smodato ricorso all' outsourcing.

Capo II – Razionalizzazione e monitoraggio delle spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 9

L'articolo regola, a cominciare dal 2012, un più stretto e rigoroso monitoraggio da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato sulle spese delle amministrazioni pubbliche centrali ("spending review") con l'obbiettivo di studiare e definire i cosiddetti "fabbisogni standard".

Art. 10

(commi 2 - 5)

Si prevede una forte riduzione per il triennio 2012-2014 delle spese dei Ministeri, conseguente ad una più stringente metodologia di monitoraggio che potrà comportare, a seguito di verifica da parte del MEF, la riduzione delle dotazioni finanziarie ministeriali iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili.

Il controllo potrà comportare il recupero dei residui e delle spese in conto capitale non ancora impegnate.

Sono preselettivamente esclusi da dette disposizioni il Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università, nonché le risorse destinate alla Ricerca, all'istruzione scolastica etc.

NdR

La terminologia "generica" usata in particolare per la Ricerca non lascia del tutto tranquilli sul fatto che la stretta finanziaria non possa riguardare, in particolare, anche il Fondo degli Enti di Ricerca a gestione MIUR.

Sono note le critiche della UIL ai criteri, del tutto discrezionali, con i quali il Miur gestisce sia l' FFO delle Università - gli Atenei "migliori" manterranno a fatica quanto a disposizione nel 2010 mentre le altre università andranno incontro a tagli che arrivano quasi al 6% - sia l' FFE degli Enti Pubblici di Ricerca a gestione Miur.

Quest'ultimi vedranno nel prossimo triennio sottratto coercitivamente il 15% delle proprie attuali dotazioni per finanziare i "progetti bandiera" ed i " progetti strategici" previsti dal Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 (a gestione Miur).

(comma 14)

Prevede per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle dei nostri settori, con invarianza dei soldi complessivamente previsti per gli esercizi 2012-2013-2014, la possibilità di variazioni compensative nell'ambito di ciascun Ministero competente (rimodulazione) nel limite massimo del 20% delle risorse finanziarie complessivamente stanziare.

(comma 19)

Vengono ulteriormente inaspriti i controlli del MEF sulle spese delle Amministrazioni Pubbliche; ciò attraverso l'operato dei rappresentanti del Tesoro nell'ambito dei collegi dei revisori e nei collegi sindacali delle P.A. (i cui membri vengono scelti da un elenco gestito in ambito MEF).

(comma 20)

Si escludono gli Atenei e gli Enti di Ricerca da quegli ambiti istituzionali per i quali sono previsti i tagli di spesa per convegni, manifestazioni etc. già operati in base al disposto del DL 31.5.2010 n. 78 (L. n.122/2010).

Art. 11

(commi 1 - 9)

Nei commi dall'1 al 9 di detto articolo si definiscono nuovi criteri per “interventi tesi a razionalizzare i processi di approvvigionamento di beni e servizi della P.A.”.

Si tratta di interventi mirati al contenimento della spesa ed attuati attraverso una ulteriore riorganizzazione degli acquisti da parte della P.A., rafforzando ancora la centralizzazione dei processi di acquisto da parte della CONSIP, così da mettere ancor più sotto controllo la spesa per consumi intermedi.

ARTT. 14 - 15 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

Vengono soppresse due importanti e “tradizionali” presenze istituzionali nell’ambito del Parastato (enti pubblici non economici): l’ICE (Istituto per il Commercio Estero) con contemporanea riorganizzazione in ambito MISE dei rapporti economici internazionali; l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine).

Le norme in questione stabiliscono, inoltre, che andranno in liquidazione coatta amministrativa (con nomina dei relativi commissari straordinari) gli Enti sottoposti a vigilanza ministeriale “che raggiungano un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità o l’assolvimento delle funzioni indispensabili” o che “non possano far fronte a debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi”.

CAPO III - Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.

Art. 16

Costituisce il paragrafo con le misure più penalizzanti per i lavoratori pubblici.

In pratica l’ art. 16 fissa la prosecuzione fino al 31.12.2014 delle precedenti norme della manovra 2011 - 2013 relative al blocco del turn-over, al blocco ulteriore delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, al congelamento ad oltranza della contrattazione, alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

Con uno o più regolamenti si potranno estendere di un anno le già vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato (20% delle cessazioni).

Sempre al 31 dicembre 2014 vengono congelate le attuali retribuzioni, tanto per la parte fondamentale che per quella accessoria, prolungando l’effetto dell’art.9, comma 1 e comma 2-bis del DL 78/2010. E’ valutabile che le retribuzioni pubbliche perderanno così circa il 10% del proprio valore anche per via dei processi inflattivi già in atto ed indotti dalla stessa manovra.

A tali norme si potrà derogare solo attraverso apposite consultazioni con le OO.SS. che stabiliscano esigenze irrinunciabili di incentivazione e valorizzazione dell'efficienza di determinati settori della Pubblica Amministrazione (ma la disposizione appare di dubbia credibilità e praticabilità per i nostri settori).

Il Ministro Brunetta interviene ulteriormente sulle norme riguardanti assenteismo e malattia. Si allenta l'obbligatorietà delle visite di controllo dati gli evidenti ed alti costi registrati con le "sperimentazioni" fatte in questi mesi sulla pelle dei lavoratori e delle stesse amministrazioni. Il controllo diventa obbligatorio quando l'assenza per malattia precede o segue immediatamente i giorni di festività.

Vengono rafforzate, inoltre, le norme sulla mobilità del personale pubblico. Sono rese obbligatorie e più stringenti le relative verifiche ed autorizzazioni ministeriali in modo da "contenere gli accessi dall'esterno e migliorare la distribuzione del personale".

Non si escludono possibilità di incrementi di disponibilità per la contrattazione integrativa in quelle amministrazioni che entro il 31 marzo di ogni anno predispongano "piani triennali" di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, dalle quali risultino economie di spesa".

Tali "economie" potranno essere utilizzate fino all'importo massimo del 50% dalle Amministrazioni in favore della "premieria" dei dipendenti pubblici (sic!).

Le OO.SS. competenti saranno oggetto di sola informazione rispetto a questi eventuali processi ed atti.

Si impone l'obbligo ai dirigenti di dare attuazione, attraverso la dichiarazione di nullità degli atti, alle sentenze che dispongano la eventuale incostituzionalità di forme di assunzione a tempo indeterminato, ivi comprese le stabilizzazioni e le trasformazioni di rapporti a tempo determinato.

Si prevede, infine, una revisione delle modalità di calcolo della indennità di vacanza contrattuale addirittura per gli anni 2015-2017: preannuncio della volontà di ulteriori congelamenti della contrattazione pubblica?

NdR

Come già rilevato sono qui contenute le norme più penalizzanti per il lavoro pubblico, complessivamente inteso, e per i nostri settori.

Inaccettabile ed insostenibile è, innanzitutto, il blocco della contrattazione pubblica, nazionale ed integrativa, con il raffreddamento ai fini retributivi dei principali meccanismi contrattuali vigenti.

Norme che contribuiscono ad aggravare ulteriormente il quadro già depressivo confezionato a suo tempo dal Ministro Brunetta (L.150/2009) e dal Ministro Tremonti (DL 78/2010 L.122/2010) e di cui come UILRUA, in tutte le sedi, abbiamo denunciato la inaccettabilità sociale e sindacale, nonché la inadeguatezza riformatrice.

Su queste misure (in gran parte già operative) la UIL-RUA ha già ampiamente, ed in tutte le sedi, motivato il suo forte dissenso, quello che sta portando ora tutto il settore pubblico della UIL alla proclamazione dello sciopero generale del 28 ottobre p.v.

In particolare goffo, quanto impraticabile, appare il tentativo del Ministro Brunetta di rivitalizzare le sue irricevibili norme sulla cosiddetta "performance" (25% - 50% - 25%) attraverso improbabili ed irrealistici "risparmi di spesa".

Art. 17 - Razionalizzazione della spesa sanitaria

Stabilisce direttive e criteri di contenimento della spesa farmaceutica e delle prestazioni sanitarie. La più rilevante disposizione, seppur rinviata al 2014, è quella di reregolare il rapporto Stato-Regioni. Saranno le Regioni (rifacendosi poi sui cittadini utenti) a dover ripianare inderogabilmente gli eventuali “sforamenti” di bilancio, con la tassazione e con la obbligatorietà del ticket su tutte le prestazioni.

A proposito dei nuovi tickets sanitari risulta alla nostra organizzazione ed alle strutture di servizio della (Caf ed ITAL) che le Regioni si stanno già attrezzando per programmare i relativi interventi, definendo in particolare la gestione dei costi in rapporto alle diverse fasce reddituali.

Art. 18 - Interventi in materia previdenziale

Continua la riforma “strisciante” delle pensioni fatta di “piccoli passi” ma tutti verso una stretta ulteriore sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia. Siamo di fronte ad un mutamento continuo delle norme che crea sconcerto e disorientamento nei lavoratori.

Con i nuovi provvedimenti entra in vigore il meccanismo di crescita graduale che porterà l’età necessaria per la pensione di vecchiaia delle donne dei settori privati dagli attuali 60 anni a 65 anni nel 2026.

Ma, come sappiamo, le lavoratrici pubbliche hanno subito un ben diverso trattamento. Con la L. n.122/2010, infatti, l’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia era già salita a 61 anni per il 2011 e sarà fino a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012. Salvo solo le lavoratrici nate nel 1950, che compiranno l’età prevista per ottenere la pensione di vecchiaia entro la fine del 2011.

Viene ulteriormente “perfezionato” il meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita già introdotto dalla L. n. 122/2010. Se ne anticipa l’entrata in vigore dal 2015 al 2013. Da questa data, infatti, entra in vigore il meccanismo di adeguamento triennale dei relativi requisiti anagrafici per l’accesso alle pensioni ed anche questo, insieme al meccanismo delle “finestre” contribuirà a determinare ulteriori allungamenti del periodo lavorativo.

Le norme (comma 22-bis) prevedono una sorta di “contributo di solidarietà” per i pensionati già in quiescenza (o che andranno prossimamente) laddove nel periodo che va dall’agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il loro reddito lordo complessivo previdenziale superi i 90 mila euro annui.

Il contributo, da erogarsi mensilmente, è pari al 5% della quota eccedente i 90 mila euro fino ai 150 mila euro e del 10% per la quota eccedente i 150 mila euro, e va pagato a partire dal mese di agosto 2011.

Una norma che colpisce in maniera più estesa i pensionati, già dipendenti dei nostri settori, è quella che impedisce, per il biennio 2012-2013 la rivalutazione biennale secondo l’indice ISTAT di perequazione automatica (rapportato all’inflazione) per i trattamenti pensionistici che ammontano a 5 volte il trattamento minimo INPS (al 2010 pari a 460,97 euro mensili per 13 mensilità). Cadono nella rete dei blocchi parziali o totali gli scaglioni di importi pensionistici che eccedono la quota compresa tra 1.382,91 e 2.304,85 (blocco parziale al 70%) mentre la parte eccedente i 2.304 euro non avrà alcun aumento (blocco totale) (**vedi allegato n.2**).

Art. 19 - Razionalizzazione della spesa scolastica

In particolare interessano le norme che riguardano entità importanti del nostro settore investite dal processo di completamento della disciplina del sistema nazionale di valutazione dell’istruzione scolastica, già avviato nel decreto “milleproroghe” 2011 e dal decreto per lo sviluppo di cui sopra.

Si stabilisce l’avvio immediato delle procedure concorsuali presso l’ANSAS (prima della scadenza dell’incarico commissariale fissata al 31.8.2012). Assunzioni che avranno decorrenza 1/8/2012. Alla stessa data l’ANSAS riprende il nome di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione,

Innovazione e Ricerca Educativa) che cambia natura giuridica e da agenzia diventa Ente di Ricerca (il personale attualmente comandato rientrerà nei ranghi scolastici).

INDIRE ed INVALSI verranno finanziati sul fondo ordinario MIUR per gli Enti Pubblici di Ricerca (FOE). Sono fatte salve l'attuale articolazione e struttura territoriale dell' INDIRE e la prioritaria finalizzazione istituzionale dell' INVALSI, che è quella della predisposizione e cura dei test di valutazione.

NdR

Restano le nostre preoccupazioni e perplessità sulle implicazioni negative delle precedenti norme riguardanti la cosiddetta “fondazione per il merito”, già sopra espresse, rispetto al ruolo svolto dai nostri enti operanti nella qualità dell'insegnamento e dell' apprendimento..

TITOLO II - Disposizioni per lo sviluppo

Art. 26 - Contrattazione aziendale (settori privati)

Negli intendimenti e nelle convinzioni del Ministro del Lavoro Sacconi la norma potrà dare spazio ed impulso alla contrattazione aziendale ed alla produttività nelle aziende private.

Le somme erogate a titolo di produttività ai lavoratori a seguito di accordi aziendali siglati in base all'intesa interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl ed Uil verranno assoggettate, secondo criteri da fissarsi con determinazioni entro il 31.12.2011, ad una tassazione ridotta che agevoli sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

Artt. 30 e 31

L'art. 30 propone lo sviluppo di un Piano Strategico Nazionale per la diffusione della “banda larga”.L'art. 31 mira alla creazione di misure di sostegno (soprattutto l'uso della leva fiscale) del “venture capital” in senso stretto (seed e start-up financing) per favorire l'avvio di imprese nazionali innovative che presentino un alto profilo di eccellenza tecnologica.

NdR

Sono articoli che, seppur indirettamente, contengono misure di impulso anche per i nostri settori e che potranno contribuire a migliorare i livelli tecnologici dell' apparato produttivo e dei servizi.

Ricordiamo che già nell'autunno 2010 Cgil, Cisl ed Uil, anche con il nostro concorso, hanno siglato, insieme a Confindustria, un documento di proposte per la crescita che nella parte riguardante “Ricerca ed Innovazione” trattava anche questi interventi.

E' comprensibile che gli industriali stiano spingendo, proprio in questi giorni, per dare concreta attuazione a queste misure, purtroppo ancora sulla carta. Auspicando, naturalmente, che non venga posta nel dimenticatoio la ricerca pubblica,

Art. 37 - Efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie

(commi 1 - 16)

Si intende conferire maggiore efficienza allo svolgimento delle attività giurisdizionali.

Le norme che più riguardano da vicino i nostri settori sono quelle relative alle controversie del lavoro, ovvero le modifiche del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002).

L'obbligo di pagamento del contributo unificato, per processi relativi anche ai rapporti di pubblico impiego, viene introdotto soltanto nei confronti delle parti che siano titolari di un reddito imponibile superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (che è di 10.628,16 euro).

Inoltre vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore della causa e viene previsto l'aumento della metà del contributo a titolo di sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte.

Sulla materia si interviene, per ulteriori perfezionamenti, nel decreto successivo.

NOTA CONCLUSIVA

Nessuno più di noi e dei lavoratori pubblici è consapevole della durezza delle norme contenute in questo decreto che, come già ricordato, aggrava il carico pesantissimo delle misure già assunte dal Governo nel 2009 e nel 2010.

Ma i mercati, come tutti ricordano, hanno giudicato debole ed insufficiente la “manovra di luglio” soprattutto nelle fiacche misure contro l'evasione e per il contenimento dei costi della politica. La crisi dei mercati finanziari ha subito pericolosi rigurgiti rendendo necessario un secondo pesante “aggiustamento”: la cosiddetta “manovra di Ferragosto”.

B3 (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011)

(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)

Art. 1 – Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

(commi 01 - 02)

Riduzione delle spese di funzionamento dei Ministeri dell'1% rispetto agli stanziamenti del 2010. Le dotazioni relative agli interventi sono ridotte fino all' 1,5%, mentre quelle che riguardano gli oneri comuni di parte corrente possono essere tagliate fino allo 0,5%.

Nel 2012 - 2016 possibilità di rimodulazione delle spese ministeriali fino al 20% (nel rispetto degli obiettivi istituzionali).

(commi 1 e 2)

Incremento di 6 miliardi per il 2012 e di 2,5 miliardi per il 2013 degli importi in termini di indebitamento netto delle riduzioni - già indicate nella tabella allegato C del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98.- che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dal 2012. **(vedi allegato n. 3)**

(commi 3, 4 e 5)

Tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Pubblici di Ricerca, dovranno procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale di almeno il 10%.

Le stesse amministrazioni pubbliche, con esclusione degli Enti Pubblici di Ricerca, già interessate da analoghi provvedimenti nel 2008 e nel 2009 dovranno effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche relative al personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10%.

Alle amministrazioni che entro il 31 marzo 2012 non avranno adempiuto a tale obbligo sarà fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale. Deroghe, guarda caso, solo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e poche altre amministrazioni!

(comma 7)

Nelle amministrazioni statali che non conseguono gli obiettivi di risparmio di bilancio di cui ai precedenti articoli possono essere ridotte fino al 30% le retribuzioni di risultato dei dirigenti responsabili.

(commi 8 e 9)

Anticipazione al 2012 degli effetti delle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Previsti risparmi per il 2012 di 6 miliardi e di 3,2 miliardi di euro per il 2013. Deroghe per gli “enti virtuosi”.

(comma 10)

Anticipazione al 2012 della possibilità per le Regioni di rimodulare l'aliquota base dell'addizionale IRPEF (fino all' 1,4% nel 2012 e nel 2013, fino al 2% nel 2014, fino al 3% nel 2015).

(comma 11)

Anticipato al 2012 anche lo sblocco delle addizionali IRPEF dei Comuni.

(commi 12, 12-bis e 13)

Premiati con nuove risorse, o esentati parzialmente dai tagli, gli enti locali “virtuosi”, ovvero quelli che attuano forte gettito dalla Robin-Tax sulle imprese energetiche, alleanze per la lotta all'evasione fiscale, affidamento della gestione dei servizi con trasparenti bandi di gara etc.

NdR

I tagli per gli enti locali e la compressione delle loro disponibilità finiranno inevitabilmente per scaricarsi sui cittadini e lavoratori. Ci sono, oramai, tutte le avvisaglie, per non dire le certezze, di una manovra fiscale, nel 2012, fatta dagli Enti locali (Regioni e Comuni) attraverso l'aumento delle addizionali che, secondo valutazioni di alcuni importanti osservatori, comporterà 2,6 miliardi annui di ulteriore costo fiscale (che peseranno per circa 100 euro per ogni contribuente).

(commi 16 e 17)

Prorogata al 2012 - 2014 la facoltà della Pubblica Amministrazione di risolvere, con preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro dei dipendenti dopo 40 anni di servizio. Il dipendente può essere trattenuto oltre i limiti di età per decisione unilaterale dell' amministrazione.

(comma 19)

Il trasferimento del personale pubblico che ne fa domanda può essere disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento del lavoratore interessato. Ricordiamo che la mobilità volontaria nel pubblico impiego è disciplinata dall' articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (i successivi artt. 33, 34 e 34-bis disciplinano invece la mobilità collettiva)

(comma 21)

A partire dal 13 agosto 2011 i trattamenti di fine servizio (TFR) dei dipendenti pubblici sono differiti di 6 mesi rispetto alla calendarizzazione precedente per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità. Dette norme si aggiungono a quelle del TFR "rateizzato" già introdotte nel 2010. Le nuove disposizioni non si applicano per quei lavoratori che abbiano già maturato i requisiti pensionistici di anzianità alla data dell'entrata in vigore del decreto legge (13 agosto 2011).

(comma 24)

Dal 2012, con apposito DPCM, nuova regolazione delle festività civili e religiose (ex l.260/1949 ed ex DPR 792/1985). Il provvedimento è stato edulcorato rispetto alle improponibili iniziali impostazioni. In pratica rimangono festività, tra civili e religiose: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio (Epifania), lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Liberazione), il 1° maggio (festa del lavoro), il 2 giugno (festa della Repubblica), 29 giugno (SS Pietro e Paolo per il solo Comune di Roma), il 15 agosto, il 1° novembre (Ognissanti), l'8 dicembre (Immacolata concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre.

(comma 29)

I dipendenti pubblici , con esclusione dei magistrati, possono essere trasferiti d'ufficio secondo i "piani di produttività" e secondo i criteri ed ambiti regolati dalla disciplina contrattuale. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali oggetto di semplice informativa ed il trasferimento è consentito in ambito di territorio regionale di riferimento.

(comma 32)

Viene modificato il disposto dell' art. 19, comma 2, del DL 165/2001. I trattamenti derivanti da promozione ed incarichi intervenuti negli ultimi 3 anni di carriera non rilevano per il calcolo del TFR e per le prestazioni pensionistiche (normativa riferita agli incarichi dirigenziali).

(comma 33 - bis)

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento, salvo che non si tratti di stanziamenti e disponibilità derivanti da norme legislative entrate in vigore solo nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio stesso.

Art.2 - Disposizioni in materia di entrate

(commi 1 e 2)

Il comma 1 conferma l'applicabilità del contributo di solidarietà sugli emolumenti dei dipendenti pubblici introdotto dall' art. 2 comma 9 del decreto legge n. 78/2010 e sui trattamenti pensionistici previsto dall' art. 18 del DL 98 2011 già sopra analizzato.

Il comma 2 introduce un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti (pubblici e privati) il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore ai 300 mila euro lordi, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, prorogabile anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Il contributo in questo caso è pari al 3% della parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito.

(commi 2 bis e 2 quater)

L'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) passa dal 20% al 21%, mentre non vengono toccate quelle ridotte del 10 e del 4 per cento. Il gettito annuo previsto è di 4,2 miliardi di euro a partire dal 2012.

NdR

La manovra sull' IVA, decisa all'ultimo momento dal Governo, è stata fortemente criticata dalla UIL, per gli evidenti effetti che essa avrà, e sta già avendo, sull' inflazione.

Le aziende erogatrici di servizi (v.ad es. Autostrade), quelle energetiche (elettricità, benzina, gas etc.) così come il commercio all'ingrosso ed al dettaglio stanno già scaricando, più che pienamente e con costosi arrotondamenti penalizzanti per i consumatori, gli aumenti dell' IVA e la stessa "Robin Tax" sui prezzi e sulle tariffe..

Saranno i consumatori finali a pagare il tutto. I dipendenti pubblici, senza il recupero contrattuale, pagano, anche a questo livello, il prezzo più alto.

Al riparo intermediari ed evasori. Lo stesso commercio rischia di pagare attraverso il calo della domanda e dei consumi un pesante prezzo in termini di fatturato complessivo. In buona sostanza, come sostiene la UIL, l'intervento sull'imposizione indiretta finisce per produrre pesanti effetti recessivi con l'indebolimento ulteriore della domanda interna.

(commi 6 e 7)

Dal 1° gennaio 2012 le attuali aliquote delle imposte sostitutive del 12,5% e del 27% su rendite finanziarie e depositi bancari sono unificate al 20%.

Di fatto le rendite finanziarie (con esclusione dei proventi derivanti dai titoli di stato) subiscono una tassazione superiore (e più allineata con quella degli altri paesi europei) mentre si riducono del 7% le ritenute fiscali sugli interessi maturati sui conti corrente e conti deposito dei risparmiatori.

Sempre al 20% è fissata la tassazione dei proventi derivanti dai conti pronto termine.

(comma 35 - bis)

Si interviene ancora una volta con modifiche alla disciplina del contributo unificato di cui all' art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002 n. 115).

Sulla materia, a ruota degli aggravati del contributo unificato già disposti con il "mille proroghe" 2010, e degli aumenti generalizzati previsti dal DL 98 già in precedenza esaminato, si è ritenuto di intervenire ancora per eliminare almeno le più vistose storture che avrebbero reso addirittura inapplicabile l'operatività della riforma, così come varata a luglio.

Si conferisce, così, veste definitiva all'innovato articolo 13.

I nuovi "balzelli" del contributo unificato commisurati al valore della causa risultano i seguenti: euro 37 per processi il cui valore è fino a 1.100 euro; euro 85 per processi di valore superiore a 1.100 e fino a 5.200 euro; euro 206 per processi il cui valore è superiore a 5.200 fino a 26.000 euro; euro 450 per processi il cui valore è superiore a 26.000 fino a 52.000 euro; euro 660 per processi il cui valore è superiore a 52.000 fino a 260.000 euro; euro 1056 per processi il cui valore è superiore a 260.000 fino a 520.000 euro; euro 1.466 per processi di valore superiore a 520.000 euro.

A questi balzelli potranno sottrarsi solo coloro il cui reddito lordo imponibile sia inferiore a 31.884,48 euro (il triplo del valore precedente). Si sta discutendo se tale valore reddituale sia riferito o meno anche ai redditi della famiglia anagrafica.

Art. 8

(commi 1 - 2 - 2bis - 3 - 3bis)

Viene delineata, anche in base a quanto già contenuto nell' accordo interconfederale CGIL-CISL-UIL e Confindustria del 28 giugno scorso (proprio in questi giorni ufficialmente riconfermato e sancito) una nuova tipologia di contratti collettivi: i contratti cosiddetti di prossimità, ovvero accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e dalle rappresentanze aziendali (RSU).

L'accordo, in particolare ora con il sostegno legislativo (peraltro non richiesto dalla UIL), costituisce il punto conclusivo di una vicenda travagliata, legata in particolare alle ristrutturazioni FIAT, con un lungo confronto sulle regole di rappresentatività nel settore privato e sui limiti delle deroghe.

In effetti la potenzialità di questi accordi decentrati è quella di definire, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati (erga omnes), ed anche in deroga alle disposizioni contrattuali e normative, nuove e specifiche intese su materie molto importanti come occupazione, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione di lavoro irregolare, incrementi di produttività e di salario, gestione delle crisi occupazionali ed aziendali, nuovi investimenti e nuove attività.

NdR

E' del tutto ovvia, al di là del clamore politico e sindacale suscitato dalla questione nei mesi scorsi, la funzione di una norma di questo tipo specie in una fase così delicata della transizione del nostro sistema produttivo industriale che richiede, non solo in un comparto come quello dell' auto, forme di flessibilità concertata intesa come massima considerazione, anche da parte delle OO.SS., delle specifiche esigenze produttive nelle aziende e nel territorio. E' chiaro, nel contempo, che le determinazioni delle intese che da essa emaneranno, in particolare sulle delicate questioni del rapporto di lavoro e dell'occupazione, non potranno sfuggire alla volontà delle OO.SS. confederali che mai potrebbero rivolgersi contro l'interesse dei lavoratori.

Intese che dovrebbero contribuire, invece, a stimolare un rapporto di maggiore collaborazione tra lavoratori ed azienda, con reciproci vantaggi.

Proprio questa considerazione di fondo e la constatazione di una palese contraddizione tra un sistema di relazioni industriali privato nel quale si punta ad accrescere la dinamica retributiva, l'articolazione ed il decentramento negoziale ed un sistema pubblico nel quale si centralizza e si ingessa fino alla totale paralisi, rafforzano la nostra richiesta di intese volte a rilanciare la contrattazione integrativa anche nel pubblico impiego e nei nostri settori.

Art. 13

Le indennità dei parlamentari sono tagliate nella misura del 10% nella quota superiore ai 90 mila euro e del 20% per quella superiore ai 150 mila euro.

La decurtazione si raddoppia nel caso di parlamentari che percepiscono un altro reddito di ammontare pari almeno al 15% dell'indennità stessa.

Art. 14

Per godere del trattamento riservato alle istituzioni “virtuose” (vedi precedenti misure riguardanti gli enti locali) le Regioni sono tenute ad adottare una serie di misure di riduzione dei costi amministrativi (riduzione dei consiglieri e degli assessori, riduzione delle indennità e degli emolumenti, cancellazione dei vitalizi, migliore e più rigoroso funzionamento degli organismi di controllo contabile etc.).

Art. 15 - Art. 16

Sono articoli che indicano i percorsi di riduzione degli apparati politico-istituzionali degli Enti Locali.

Messa sostanzialmente da parte la proposta iniziale tesa ad eliminare le Province (almeno quelle con una popolazione complessiva al di sotto dei 300 mila abitanti) rimane la norma che impone il dimezzamento del numero degli assessori e di quello dei consiglieri provinciali, a partire dagli organismi eletti nel prossimo turno elettorale e quella che avvia lo sviluppo di forme consortili e di associazione per i Comuni fino a 1000 abitanti (unioni comunali) e la riduzione dei consiglieri ed assessori per i Comuni fino a 10 mila abitanti.

NdR

Sulle insufficienze degli interventi volti al contenimento dei costi degli apparati politico-elettivi abbiamo già esposto a sufficienza le dure critiche della UIL, che qui si riconfermano.

Art. 17

Viene modificata e ridotta la composizione e vengono introdotte nuove regole di funzionamento del CNEL (Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro).

Il numero dei componenti (molti dei quali di designazione delle OO.SS.) viene fissato in 70 e gli atti e le delibere del Consiglio saranno assunti a maggioranza assoluta.

Art. 18

Quanti, parlamentari ma anche dei dirigenti e dei dipendenti pubblici utilizzano il trasporto aereo per le proprie missioni in area UE dovranno farlo viaggiando in classe economica. Già esiste un obbligo configurato in termini più stringenti nell' articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 che prevede che al personale delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2 del DL n. 165/2001 – dunque un po' tutti i dipendenti pubblici ivi compresi i dipendenti delle Università, Enti di Ricerca ed Afam – che si reca in missione o in viaggio di servizio all'estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica indipendentemente se il viaggio è fuori o no dal territorio UE. Successivamente la Legge Finanziaria 2007 ha previsto che l'obbligo di volare in classe economica non si applica al personale con qualifica non inferiore al dirigente di 1° fascia e categorie equiparate e ai voli transcontinentali superiori alle 5 ore. La norma ora elimina il riferimento a tale personale e rimane solo il riferimento ai voli transcontinentali. Ciò sicuramente penalizzerà il personale ricercatore e dirigente dei nostri settori. Si configurano ora due differenti regimi normativi: il personale di cui all' art. 1 DL 165/2001 (compreso quello dei nostri settori) che deve comunque viaggiare in classe economica salvo che per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore; gli altri soggetti elencati dalla disposizione in esame per i quali tale obbligo si applica per i viaggi all'interno del territorio UE.

NOTA CONCLUSIVA

In particolare dopo la manifestazione della UIL e della CISL davanti al Senato ed in Piazza Navona, in occasione della definitiva approvazione del DL 138, il Governo ha abbandonato

l'idea, assurda, ed il tentativo tanto goffo quanto pericoloso, di inserire nella manovra bis norme ancora più penalizzanti in particolare per i dipendenti pubblici.

Ci riferiamo, ovviamente, al ventilato differimento della 13° mensilità retributiva ai dipendenti pubblici e dirigenti che non avrebbero raggiunto gli obiettivi di risparmio di spesa loro assegnati (!) ed alla sterilizzazione, altrettanto inaccettabile quanto anticostituzionale, del riscatto le militare e degli annui di laurea ai fini del futuro trattamento pensionistico dei lavoratori interessati.

Sulla assurdità di tali norme ci siamo già a lungo soffermati. Resta la soddisfazione per la loro cancellazione ma si conferma la nostra netta opposizione per tutte le restanti misure che tornano a colpire ancor più duramente i pubblici dipendenti e le loro famiglie, come lavoratori e come cittadini utenti e consumatori.

Da qui la validità della ragioni che ci inducono alla mobilitazione e che ci condurranno allo sciopero generale ed alla grande manifestazione di Roma del 28 ottobre p.v.

(bozza non corretta)